



*Città di Chioggia* città d'arte

**SEGRETERIA GENERALE**

**Servizio Anticorruzione e Trasparenza**

Segretario Generale dott.ssa Michela Targa

PEC: [chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)

☎. 0415534839/4816 - ✉: - [segreteria.generale@chioggia.org](mailto:segreteria.generale@chioggia.org)

Prot. n.

Chioggia,

Ai Dirigenti Comunali

Ai Titolari di P.O.

**SEDE**

**Circolare n. 1/2019:** Applicazione disposizioni art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 e gestione conflitti di interesse nelle procedure di gara. Delibera ANAC n. 494 del 05/06/2019 di approvazione delle Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”.

L’Ente è tenuto a gestire le procedure di affidamento dei contratti pubblici approntando i processi decisionali in modo da assicurare la corretta gestione dei conflitti di interesse, così come definiti dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e in osservanza del principio generale sancito dall’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 con riferimento, in generale, ad ogni procedimento amministrativo.

Per assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuata in assenza di conflitto di interessi la nomina è subordinata all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull’assenza dei conflitti di interesse da rendere da parte del soggetto individuato.

A tal fine è stato predisposto l’allegato modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativo sia al caso negativo che positivo della situazione di incompatibilità, tenendo conto delle recentissime Linee Guida emanate da ANAC n. 15, approvate con delibera n. 494 del 05 giugno 2019.

Nel modulo le note esplicative richiamano il processo da seguire per la gestione dei conflitti di interesse, comprensivo delle fasi di segnalazione al superiore gerarchico, valutazione in contraddittorio e accertamento della sussistenza o meno di un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Si riporta di seguito un passaggio delle citate Linee Guida ANAC che definiscono il conflitto di interesse nelle procedure di gara:

*“L’interesse personale dell’agente, che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la*



*Città di Chioggia* *città d'arte*

## SEGRETERIA GENERALE

### Servizio Anticorruzione e Trasparenza

Segretario Generale dott.ssa Michela Targa

PEC: [chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)

☎. 0415534839/4816 - ✉: - [segreteria.generale@chioggia.org](mailto:segreteria.generale@chioggia.org)

*sussistenza di gravi ragioni di convenienza all'astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.*

*Il vantaggio economico finanziario si può realizzare in danno della stazione appaltante oppure a vantaggio dell'agente o di un terzo senza compromissione dell'interesse pubblico. In tal caso, il bene danneggiato è l'immagine imparziale della pubblica amministrazione. L'interesse economico finanziario non deve derivare da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di utente o cittadino, ma da un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico dell'agente con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere.*

*Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto e incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite."*

Il rischio, anche solo potenziale, del soggetto operante a qualsiasi titolo nella procedura di gara di influenzare l'esito, minando così l'imparzialità e indipendenza della stazione appaltante deve essere valutato ex ante, con particolare attenzione.

Per la valutazione del rischio appare opportuno esaminare in analitico le Linee Guida ANAC – Parte IV – che riportano anche un prospetto illustrativo delle fasi, dei processi, dei soggetti coinvolti e delle situazioni di rischio.

Appare opportuno, inoltre, evidenziare che all'obbligo dichiarativo e comunicativo della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi è correlata la relativa responsabilità dell'operatore in procedura di gara che, nel caso di omessa o falsa dichiarazione, può incorrere in responsabilità disciplinari, amministrative e penali (art. 42 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016).

Ciò specificato, si raccomanda che ogni ufficio gestisca le procedure di gara attenendosi alle rigorose previsioni di legge in materia, nel rispetto del contenuto della presente circolare.

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile dell'Anticorruzione

dott.ssa Michela Targa

Allegati:

- modello dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- Linee Guida ANAC n. 15/2019